

IL CONSORZIO CISAP PUBBLICA UN'INFORMATIVA SUI DIRITTI SANITARI E SOCIO-SANITARI DEGLI UTENTI

Con un atto lodevole, il Consorzio intercomunale servizi alla persona dei Comuni di Collegno e Grugliasco, alle porte di Torino, ha pubblicato sul suo sito internet l'informativa sui diritti sanitari e socio-sanitari degli utenti che riportiamo. Questa rivista e le organizzazioni del Csa registrano purtroppo, dalle testimonianze degli utenti, numerosi casi di operatori dei servizi sociali e sanitari che forniscono, sempre verbalmente, informazioni non corrette agli utenti (o ai loro familiari/rappresentanti legali), omettendo importanti diritti e procedure attraverso le quali ottenere le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui hanno diritto. L'iniziativa, quindi, è degna di nota perché conferma tali norme e fornisce agli utenti un documento scritto. Analoga iniziativa dovrebbe essere intrapresa da tutti i Consorzi del Piemonte e, ovviamente, da tutte le Aziende sanitarie. Non va dimenticato che, come sancito dall'articolo 28 della Costituzione, «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici».

INFORMATIVA SUI DIRITTI SANITARI E SOCIO-SANITARI DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE PERSONE CON LA MALATTIA DI ALZHEIMER O CON ALTRE FORME DI DEMENZA SENILE

1. Come dettagliatamente precisato nell'opuscolo informativo ***"Tutti hanno diritto alle cure sanitarie"*** consultabile sul sito www.cisap.to.it questi malati hanno il diritto esigibile ad essere curati - quando necessario anche in via di urgenza tramite accesso al Pronto Soccorso - ai sensi dell'articolo 2 della legge 833/1978 in base al quale il servizio sanitario deve assicurare *"la diagnosi e la cura degli eventi morbosì quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata"*.
2. Con riferimento alle cure domiciliari, molto positive per i malati, compresi quelli non autosufficienti, l'istituzione competente a disporne l'attivazione è l'Azienda sanitaria TO 3 attraverso l'Unità di Valutazione Geriatrica del Distretto "Area metropolitana centro".
3. In ogni caso l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie domiciliari di cura non può costituire un obbligo per i

congiunti dei malati, in quanto l'articolo 23 della Costituzione stabilisce che *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*; e le leggi vigenti demandano tali compiti al sistema sanitario.

4. Gli utenti inseriti nelle Case di Cura private accreditate dopo un periodo di degenza ospedaliera, così come coloro che li rappresentano, non sono tenuti a sottoscrivere alcun impegno a non prolungare la degenza oltre i 30 giorni dal ricovero e non sono tenuti a versare somme per le eventuali giornate di ricovero che superano i 30 giorni.
5. L'istituzione competente a disporre il ricovero in una RSA accreditata dei cittadini che risiedono nell'ambito territoriale dei Comuni di Collegno e di Grugliasco è l'Azienda sanitaria TO 3 attraverso l'Unità di Valutazione Geriatrica del Distretto "Area Metropolitana Centro".
6. Gli importi delle rette sono stabiliti dall'ASL TO 3 sulla base della normativa regionale che regola l'accreditamento delle strutture. Gli aumenti tariffari, compresi quelli Istat, sono autorizzati dall'Asl e comunicati per iscritto all'assistito. Gli importi delle rette

- alberghiere sono comprensivi dell'Iva. Ogni struttura può inoltre avere servizi aggiuntivi a pagamento, approvati dall'ASL nell'ambito della Commissione di vigilanza, e l'utente può usufruirne, se lo desidera, alla tariffa stabilita.
7. Stante la piena titolarità dell'Azienda in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di livello essenziale, al Consorzio compete, su richiesta degli assistiti o di chi li rappresenta, il sostegno economico nei confronti dei ricoverati in RSA dall'ASL TO 3 che - a causa del livello di reddito - non possono assumere a proprio carico gli oneri delle rette alberghiere il cui importo è del 50% rispetto alla retta totale, salvo che l'inserimento sia in un Nucleo Alzheimer Temporaneo, nel qual caso la quota della retta a carico dell'ASL TO 3 è del 70%.
 8. Per la determinazione della quota di copartecipazione da porre a carico dell'assistito, il Consorzio si attiene a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti e dal proprio regolamento. L'integrazione della retta per la quota che viene assunta dal Consorzio a proprio carico avviene esclusivamente mediante pagamento diretto alla RSA delle fatture emesse e non attraverso erogazione di contributi al ricoverato.
 9. L'utente inserito in struttura dall'ASL TO 3, o la persona che lo rappresenta, non è tenuto a sottoscrivere contratti di ospitalità per tutte le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali comprese nella retta di ricovero ed elencate nel Regolamento della struttura approvato dall'ASL TO 3. Agli assistiti ai quali viene integrata la retta da parte del Consorzio non deve essere richiesta alcuna cauzione da parte del gestore della RSA.
 10. Gli eventuali trasferimenti in altra RSA devono essere autorizzati dall'Asl. Il Gestore privato non può disporre l'allontanamento/dimissione dell'utente inserito in convenzione con il Servizio sanitario regionale.

Il Direttore
(Dott. Mauro PERINO)

ISEE, DAL 31 DICEMBRE SCADUTA LA PROROGA IN REGIONE PIEMONTE

Assume contorni sempre meno chiari la questione dell'applicazione dell'Isee, l'indicatore della situazione economica equivalente, in Regione Piemonte. Lo strumento, livello essenziale delle prestazioni sancto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, è stato "sospeso" dalla Regione Piemonte fino al 31 dicembre 2017. Il conteggio dell'Isee viene applicato solo come "soglia" (38mila euro per la copartecipazione alle prestazioni socio-sanitarie, 6mila euro per l'integrazione economica) e non come criterio per la copartecipazione dell'utente alle prestazioni socio-assistenziali. Rimangono ancora in vigore, di fatto, i singoli regolamenti Comunali o dei Consorzi socio-assistenziali. La vicenda è ormai datata: il 15 gennaio 2015 venne pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte la delibera di Giunta regionale 10-881 sulle linee guida per la gestione transitoria del nuovo Isee. Con altra delibera di Giunta (pubblicata sul Bollettino ufficiale il 30 luglio 2015) del 27 luglio 2015, n. 18-1899 "Proroga linee guida per la gestione transitoria dell'applicazione della normativa Isee di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159" la Regione Piemonte prorogò il periodo transitorio previsto dal primo provvedimento fino al 30 settembre 2015. Con successive delibere (16-2186 del 5 ottobre 2015, n. 19-3087 del 2016 e n. 35-4509 del 2017) la Giunta della Regione Piemonte ha ulteriormente prorogato il periodo di applicazione dell'Isee sino al 31 dicembre 2017.

Ora che non si ha notizia di un ulteriore rinnovo, l'Isee verrà applicato in maniera omogenea per la determinazione della copartecipazione degli utenti? La situazione attuale, oltre ad essere in contrasto con un livello essenziale delle prestazioni, è estremamente diversificata e crea discriminazioni a danno degli utenti dei servizi socio-sanitari, come avviene per esempio nel caso della delibera dell'11 giugno 2012 del Comune di Torino, in base alla quale i Servizi sociali del capoluogo piemontese attuano un regolamento estremamente penalizzante per gli utenti (in particolare per l'abnorme considerazione del valore dell'immobile di proprietà).